



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza con motivazione contestuale

ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d. l. n. 18/2020, conv. nel d. l. n. 27/2020

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella **causa n. 165/2018 R.G.A.C.** promossa

DA

(avv. Matteo Pavanetto)

CONTRO

I.N.P.S. anche per S.C.C.I. (avv. _____)

NONCHÉ

I.N.A.I.L. (avv. _____)

NONCHÉ

Agenzia delle Entrate Riscossione (avv. _____)

avente ad **oggetto**: opposizione all'esecuzione;

provvedendo fuori udienza, ai sensi dell'**art. 83, comma 7, lett. h) del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020**, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. Il ricorrente chiede accertarsi l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento meglio distinte in ricorso, tutte notificate, come emerso dall'esame di alcuni estratti di ruolo, tra il 2009 e il 2010, ovverosia oltre il quinquennio anteriore alla data della richiesta di sgravio, avanzata ad entrambi gli Istituti il 14.12.2017.



Si tratta delle cartelle relative a crediti I.N.P.S.:

- n. 04520080007105888, notificata il 28.5.2009;
- n. 04520090000402692, notificata l'1.7.2009;
- n. 045200900001846624, notificata il 25.9.2009;
- n. 04520090003470884, notificata il 26.1.2010.

Si tratta poi delle cartelle relative a crediti I.N.A.I.L.:

- n. 04520080007476373, notificata l'1.7.2009;
- n. 04520090006849923, notifica il 20.5.2010.

2. Il ricorrente non contesta che le cartelle siano state notificate, come emerge dai riferimenti contenuti nei periodi che di seguito si trascrivono, riferimenti utili a fondare l'eccezione di estinzione per successiva maturazione del quinquennio: *"a mezzo di n. 2 raccomandate a firma dell'Avv. Matteo Pavanetto di Forlì, tutte ricevute il 14.12.2017, (doc. n. 1-2) il Sig. _____ eccepiva l'intervenuta prescrizione delle cartelle ivi indicate (cartelle di cui in premessa da 1 a 6) in quanto notificategli oltre 5 anni prima, senza che a tale notifica¹ avesse fatto seguito alcun atto esecutivo da parte di Equitalia prima e Agenzia delle Entrate Riscossione poi, nei suoi confronti"; "nel caso de quo, le cartelle di pagamento che racchiudono in sé il tributo (INPS), di cui si eccepisce la prescrizione, sono state tutte notificate tra il 2009 ed il Gennaio 2010 con la conseguenza che tanto le cartelle quanto e soprattutto il tributo in esse indicato e preteso, si sono irrimediabilmente prescritti per decorso del termine quinquennale previsto ex lege".*

L'intervenuta notificazione delle cartelle fonda, linearmente, l'eccezione di successiva estinzione dei crediti per maturata prescrizione nel quinquennio a seguire.

¹ Neretto aggiunto.



La stessa peraltro è la prospettazione contenuta nelle due lettere inviate agli Istituti anteriormente all'instaurazione del giudizio.

Alla luce di tale conclusione, del tutto coerente con il tipo di censura avanzata² e legata ad un ripetuto riferimento ad effettive notificazioni, appare trascurabile il riferimento compiuto a p. 7 ad una soltanto asserita notificazione delle cartelle, trattandosi di aggiunta di stile.

2.1. Non può farsi questione di cessata materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n. 04520080007476373 e 04520090006849923 in applicazione dell'art. 4 del d. l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018 posto che, come documentato dall'I.N.A.I.L., il relativo valore, tenuto conto di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni + superiore ad € 1.000,00.

3. L'opponente, in capo al quale non manca l'interesse ad agire, posto che con l'atto impugnato è espressamente richiesto un pagamento, ha correttamente convenuto in giudizio il Concessionario della riscossione, essendo stato chiesto anche l'annullamento delle cartelle, e gli Enti impositori, riguardando l'eccezione di prescrizione rilievi afferenti al merito della pretesa contributiva (al di là di ogni riferimento ad istituti propri del diritto amministrativo – in ricorso si chiede di *“accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio diniego dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di INAIL e il diniego espresso di INPS a fronte delle istanze in autotutela formulate dal Sig. i in data 5-14.12.2017 e per l'effetto annulli, in quanto prescritte, le seguenti cartelle di pagamento ...”*), posto che il ricorrente in sostanza ritiene di non dover pagare alcunché in fora dell'intervenuta prescrizione.

4. L'azione così promossa integra gli estremi dell'opposizione all'esecuzione, che rappresenta lo strumento attraverso cui far valere le contestazioni in ordine alla decadenza dal diritto di riscuotere il credito, giustificata dal sopravvenire di fatti estintivi dopo la formazione del titolo

² Che non si riferisce all'estinzione conseguente al decorso del quinquennio dalla data di originaria esigibilità del credito.



azionato.

5. Ora, anche a ritenere tardiva l'opposizione in relazione alla cartella di pagamento menzionata nell'intimazione opposta, occorre constatare la prescrizione quinquennale del credito contributivo, prevista dall'art. dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, che è maturata successivamente.

Vero è infatti che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, con la conseguenza che il decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.

Vero è anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.

Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (in questo caso la cartella presupposta), qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, lo stesso diviene circostanza di pieno rilievo ai fini della decisione, in una materia in cui si giustifica anche un rilievo officioso dell'intervenuta prescrizione, vertendosi in ambito sottratto alla disponibilità delle parti³.

6. Circa la sussistenza di atti interruttivi del termine quinquennale di

³ V. Cass., 24.3.2005, n. 6340, per cui *"nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio"*.



prescrizione⁴, si nota quanto segue.

6.1. È irrilevante a tal fine il dato relativo alla notificazione di preavviso di fermo in data 29.7.2010 con riferimento alle cartelle indicate dal Concessionario della riscossione n. **04520080007105888000**, **04520080007476373000** e **04520090000402692000**, essendo comunque decorso per intero un successivo quinquennio fino alla data del 14.12.2017.

6.2. È irrilevante a tal fine – in relazione all'interruzione della prescrizione del credito portato dalla cartella n. **04520090006849923000** – il dato relativo alla notificazione di comunicazione di iscrizione ipotecaria il 30.3.2015, posto che la notificazione, avvenuta ai sensi degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 – 60 del D.P.R. n. 600/1973 – 140 c.p.c. (v. riferimento espresso a p. 15 del documento n. 9), non si è ritualmente perfezionata.

Precisamente, l'art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 dispone che *“nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”*.

Sulla norma è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n.

⁴ V. Cass., 3.1.2018, n. 18, in motivazione: “2. il secondo motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.



258/2012, la quale ha così precisato: *“3.3. – Siffatta evidente diversità della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto “relativamente” irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’evocato art. 3 Cost. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è necessario pertanto, nel caso di irreperibilità “relativa” del destinatario, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento. A questo risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone l’applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel Comune, dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario (irreperibilità “assoluta”).*

Ne consegue che, in accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’impugnato terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», invece che: «Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600». Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all’art. 140 cod. proc. civ.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso art. 26 del d.P.R. n.



602 del 1973, in forza del quale – come visto – «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 cod. proc. civ., cui anche rinvia l'alinfa del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973».

La pronuncia è rilevante in quanto la documentazione relativa alla notificazione dà conto di un'irreperibilità di tipo appunto relativo.

L'art. 140 c.p.c. prevede che in caso di irreperibilità relativa del destinatario dell'atto l'ufficiale giudiziario *1)* deposita copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, *2)* affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e *3)* gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Ed è necessario che tutti e tre gli incumbenti siano posti in essere ai fini del rituale compimento della notificazione, assumendo rilevante importanza la ricezione della raccomandata ai fini della prova della conoscibilità dell'atto⁵.

Nel caso di specie non è possibile apprezzare le ragioni per cui la raccomandata recante notizia dell'avvenuto deposito dell'atto non sia stata ricevuta dal destinatario, notandosi che sulla relativa busta non è compilato nessuno dei riquadri ivi previsti per dar conto dell'impossibilità del mancato recapito (*"sconosciuto, trasferito, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente, deceduto, altre motivazioni"*).

⁵ V. Cass., 2.10.2015, n. 19772: *"la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010)"*.

Sì ricorda che C. Cost. n. 3/2010 ha l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.



Circa la necessità di avere cognizione del contenuto dell'avviso di ricevimento della raccomandata, è opportuno riportare quanto rilevato da Cass., 21.9.2019, n. 5077.

<< Rileva il Collegio che un'interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo impone di ritenere tale esibizione imprescindibile, in considerazione del fatto che solo la verifica dell'effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell'ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l'effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, e quindi tutelato il suo diritto di difesa, e questa verifica non può che essere effettuata attraverso la disamina di tale atto, da cui risulta che effettivamente la comunicazione di avvenuto deposito sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, perché sia assicurata una reale tutela al diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., devono essere ispirate ad un criterio di effettività, e ciò può avvenire solo valorizzando tutti gli elementi ritenuti idonei e necessari dalla legge per perseguire il detto criterio di effettività.

Nel procedimento di cui si discute occorre la prova dell'inoltro dell'avviso di ricevimento, mentre non è sufficiente la prova della spedizione di una raccomandata semplice, e tale prova può essere data solo con la sua allegazione.

L'allegazione dell'avviso di ricevimento non è un adempimento privo di rilevanza: in primo luogo, perché se la Corte Cost. prima, ed il legislatore dopo, non lo avessero considerato rilevante, non avrebbero richiesto che la raccomandata di cui al comma 4 ne fosse corredata; in secondo luogo perché, quando la legge, in base ad una scelta operata nell'ambito della discrezionalità legislativa, ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice, ha disposto in tal senso (v. art. 139 c.p.c., comma 3, in caso di consegna della copia a mani del portiere o del vicino di casa, che è formalità ben più affidabile dell'affissione di un avviso alla



porta, onde si spiega il minor rigore della modalità di trasmissione della "notizia", nonché della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3, anche come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 813, lett. c)).

Dall'avviso di ricevimento, e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito, oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato e che, dunque, l'effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto.

Si tratta, dunque, di una verifica ulteriore, ritenuta necessaria dalla previsione normativa nel momento in cui richiede che la spedizione della raccomandata abbia luogo con avviso di ricevimento; ne consegue che quest'ultimo deve essere allegato all'originale dell'atto e che la sua mancanza, rendendo impossibile il suddetto controllo, determina la nullità della notificazione, certamente sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

3.7 Si impone inoltre all'interprete un'esegesi omogenea in termini di garanzie tra la notifica a mezzo posta e quella diretta a mezzo ufficiale giudiziario: alla base della valutazione di irragionevolezza del vecchio testo dell'art. 8 compiuta dalla Corte Cost. vi era, infatti, proprio l'insufficienza di garanzie di conoscibilità che presentava per il notificatario la notificazione a mezzo del servizio postale, rispetto all'ipotesi della notifica eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto, evidenziava la Corte, tale insufficienza deriva, "in ultima analisi, dalla scelta del modo di notificazione effettuata da soggetti, l'ufficiale giudiziario e il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell'atto da parte del notificatario"

Proseguendo pertanto in tale equiparazione si osserva che, con riferimento alla raccomandata informativa prevista di cui all'art. 140 c.p.c., è stato più volte affermato che "In tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del



procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica. (vedi Cass. n. 21132 del 2009 e n. Cass. n. 25985 del 2014, ove ampi riferimenti alla giurisprudenza formatasi sia prima che dopo l'intervento della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, e la precisazione che gli elementi perfezionativi del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., non si atteggiavano in diverso modo nel caso in cui oggetto della notifica sia un atto giudiziario o un provvedimento amministrativo (nella specie un atto impositivo), atteso che la maggiore garanzia voluta dal Legislatore, prescrivendo che la notifica degli atti tributari avvenga nelle forme previste dal codice di rito per notifica degli atti giudiziari, implica in assenza di deroghe espresse - l'applicazione del procedimento di notifica conforme al modello legale dell'art. 140 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1).

Si è ritenuto ancora che "In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (vedi Cass. n. 25079 del 2014; n. 27825 e 9782 del 2018), mentre l'esibizione dell'avviso di ricevimento costituisce il presupposto per la verifica richiesta da Cass. n. 2683 del 2019 secondo cui per in tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di



ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale.

3.8 Non ignora il Collegio quanto di recente statuito da altra giurisprudenza di questa Corte che, partendo dal condiviso presupposto secondo cui la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, in quanto in base alla disposizione introdotta, nel testo della norma, dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (su cui Cass. n. 26088 del 30/12/2015), conclude che, ai sensi dell'invocata L. n. 890 del 1992, art. 8, per la ritualità della notificazione, è richiesta solo la prova della spedizione della raccomandata contenente la cosiddetta CAD (comunicazione avvenuto deposito) e non anche della sua avvenuta ricezione. (cfr. ex multis Cass. n. 4043/2017; n. 6242 del 2017 e n. 2638 del 2019).

In ordine a quanto affermato nelle suindicate pronunce, si osserva che non può non convenirsi che nel procedimento disciplinato dalla L. n. 890 del 1992, art. 8, come in quello di cui all'art. 140 c.p.c., dopo l'intervento della sentenza n. 3 del 2010 della Corte Cost., **che procede nella linea della omogeneizzazione dei due tipi di notifica**, in caso di mancato ritiro del piego la notificazione si compie comunque per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, che, come atto della sequenza del processo, perfeziona l'effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario.

Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si



tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata.

Ne consegue che la data di spedizione della raccomandata rileva indubbiamente ai fini dell'individuazione del momento di perfezionamento della notifica, ma il perfezionamento della notifica dipende dall'inoltro dell'avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile ai fini di provare la regolarità della notifica, senza che la prima affermazione si trovi in contraddizione con la seconda, in quanto la data di spedizione può costituire il momento di perfezionamento solo di una notifica regolarmente effettuata.

3.9 Si precisa infine che, in assenza di diverse previsioni, il regime applicabile alla seconda raccomandata relativa alla CAD, al fine di verificare la regolarità della sua ricezione, analogamente a quanto ritenuto per la raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c., è certamente quello ordinario.

Sul punto si è già ritenuto che "In tema d'imposte del reddito, la nullità della notificazione dell'atto impositivo, eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., che consegue alla mancata affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale, è sanata, per raggiungimento dello scopo, dal ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, la quale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario" (vedi Cass. n. 27479 del 2016); ed ancora che "In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione



dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Cass. n. 14501 del 2016); e da ultimo che "In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico." (vedi Cass. n. 24780 del 2018).

Le due affermazioni, quella della necessità del deposito dell'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di avvenuto deposito e quella dell'applicabilità del regime ordinario del regolamento postale alla raccomandata con cui tale comunicazione viene inviata, non sono in contrasto ma anzi complementari.



Un conto è la procedura notificatoria prevista dall'art. 8, per la prova della cui regolarità è necessario il deposito dell'avviso di ricevimento, che ne costituisce un presupposto di legittimità per espressa previsione normativa in quanto solo dalla disamina di tale atto è possibile evincere che la raccomandata sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario, altro discorso è quello relativo alle regole che attengono la ricezione di tale raccomandata, è evidente che la regolarità della recezione, secondo le regole per essa previste, potrà essere verificata solo dalla visione dell'avviso di ricevimento.

4. In conclusione, rilevato che la comunicazione di avvenuto deposito, ai sensi della L. n. 890 del 1992, art. 8, comma 4, deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

che tale adempimento è stato ritenuto indispensabile sia dalla Corte Cost., che dal legislatore al fine di assicurare la effettiva conoscibilità da parte del destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale;

che secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale si impone una lettura omogenea del sistema di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario diretta o a mezzo del servizio postale;

va ritenuto che, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1992, art. 8, sia necessario che la parte fornisca la prova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), verifica che presuppone l'esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che, risultando tale seconda raccomandata regolata dalle norme relative al regime postale ordinario, la regolarità delle modalità di invio e di ricezione dello stesso andranno verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile >>.

La notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria non è avvenuta ritualmente, non potendo valere quale atto interruttivo della prescrizione.



La notificazione del successivo atto (asseritamente interruttivo) nel 2018 non era pertanto idonea a tal fine, essendo già maturato il quinquennio.

6.3. È anche irrilevante ai fini in questione la circostanza che l'interessato abbia preso visione nel 2015, presso gli uffici dell'Agente della Riscossione, di estratto di ruolo contenente indicazione dei dati relativi alle cartelle n. 04520080007105888000, n. 04520080007476373000, n. 04520090000402692000, n. 04520090001846624000, n. 04520090003470884000 e n. 04520090006849923000. Tale forma di conoscenza spontanea non ha infatti valore di messa in mora (condizione perché possa farsi questione di interruzione della prescrizione) in quanto non si è in presenza di una richiesta attuale di pagamento (sono indicate cartelle emesse in periodi precedenti anche di anni) ed in quanto non è nemmeno indicato l'Ente creditore⁶.

6.4. Né infine rileva il dato evidenziato dall'I.N.P.S. del mero (parziale) pagamento degli importi portati dalla cartella n. **04520080007105888**.

Come precisato dalla S.C. con la **sentenza del 3.1.2018, n. 18**, infatti, *“questa Corte ha ancora di recente ribadito che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al*

⁶ V. Cass., 15.4.2019, n. 10513: *“le comunicazioni contenenti richieste di pagamento eseguite dall'INPS esplicitano una pretesa di adempimento e dunque, a prescindere dalla formula verbale utilizzata, contengono devono ritenersi atti interruttivi della prescrizione”*.

V. anche Trib. Monza, 24.2.2020, n. 445: *“infatti la legge, all'art. 2943 c.c., indica chiaramente gli atti idonei a interrompere la prescrizione, tra questi include la costituzione in mora, la quale a sua volta deve avere per oggetto un credito specifico chiaramente esplicitato, se non nel quantum, almeno con riferimento al suo titolo costitutivo. L'effetto interruttivo, quindi, prescinde dalla conoscenza o meno del debito in capo al debitore, ma si produce in forza di una intimazione con i requisiti di cui sopra ... In ogni caso va ribadito che la richiesta scritta di adempimento, per quanto non richieda l'uso di formule solenni, deve essere idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto”*.



giudice di merito la relativa valutazione di fitto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 7820 del 27/03/2017, n. 3371 del 12/02/2010) ... Nel caso, la Corte territoriale ha argomentato che i pagamenti parziali non potevano ritenersi ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, considerato che potevano essere anche giustificati dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale, che può dare origine all'esecuzione forzata per il caso di inadempimento. Né risultavano prospettate particolari modalità che potessero implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito contributivo”.

7. in assenza di atti interruttivi i crediti vantati dagli Istituti resistenti son oda considerare estinti per intervenuta prescrizione

8. L'estraneità degli istituti alle vicende successive alla formazione del ruolo che nella specie hanno determinato la prescrizione del suo credito e condotto all'accoglimento dell'opposizione, giustificano la compensazione delle spese del giudizio nei confronti del ricorrente. Lo stesso è a dirsi anche in relazione ad Agenzia delle Entrate Riscossione, essendo stata del tutto controversa, fino all'arresto giurisprudenziale predetto, la natura decennale o quinquennale della prescrizione in materia.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

accerta e dichiara che il ricorrente non tenuto a pagare gli importi portati dalle cartelle meglio distinte in motivazione in quanto il credito è estinto per intervenuta prescrizione; **annulla** le cartelle; **compensa** le spese di lite.

Forlì, 13 maggio 2020

Il giudice del lavoro
dott. Luca Mascini

